Incendio Premio Unico

Contratto di Assicurazione per incendio dell'abitazione e altri danni ai beni.

Set informativo

Il presente set informativo contiene:

- Documento informativo precontrattuale (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
- Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018

Edizione aggiornata al 09/2025

PIÙVERA Assicurazioni

DISTRIBUITO DA

BANCO BPM

Assicurazione Incendio e altri danni ai beni

PIÙVERA Assicurazioni

Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo
Compagnia: PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: 'Incendio Abitazione a premio unico finanziato'

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
È una polizza collettiva ad adesione facoltativa e a premio unico anticipato, dedicata ai clienti del Banco BPM S.p.A., che copre la casa dal rischio incendio e garanzie accessorie.

Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti causati all'Abitazione, costituente dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato da:
- ✓ Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, onda sonica;
- ✓ Caduta di corpi volanti;
- ✓ Fuoriuscita di fumo, gas, vapore;
- ✓ Guasti cagionati per impedire o arrestare l'incendio;
- ✓ Caduta di ascensori
- ✓ Urto di veicoli stradali e natanti;
- ✓ Azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici;
- ✓ Atti vandalici o dolosi - eventi socio-politici;
- ✓ Trombe, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico di neve
- ✓ Gelo;
- ✓ Acqua condotta;
- ✓ Infiltrazioni acqua piovana;
- ✓ Spese di ricerca e riparazione guasti;
- ✓ Rotture delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato;
- ✓ Ricorso terzi da incendio.

L'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto. La somma assicurata è scelta dall'Assicurato in base al valore dei beni da assicurare ed alle proprie esigenze di protezione.

Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi.
Non sono assicurabili le Abitazioni:
- ✗ Che non siano destinate a dimora abitativa abituale o saltuaria dell'Assicurato;
- ✗ Aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali combustibili (sono tollerati: solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili; pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali combustibili, fino ad un terzo delle loro singole superfici; costruzioni in bioedilizia);
- ✗ In cattive condizioni di statica e manutenzione;
- ✗ Ubicate al di fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- ✗ Per le quali Banco BPM S.p.A. non abbia rilasciato un mutuo o un finanziamento.

Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni di garanzia.
- ! Danni determinati da dolo dell'Assicurato;
- ! Danni determinati da umidità, stillicidio;
- ! Danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- ! Danni di furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ! Danni indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ! Danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- ! Danni causati da atti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti.

MOD. INCENDIOPREMIOUNICOOOA_09/2025

PIÙVERA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede Legale e Sede Amministrativa: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - Cod. Fisc. e Num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01979370036, Partita I.V.A. di Gruppo 02886700349 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2388 del 09 Novembre 2005 G.U. N. 268 del 17 Novembre 2005 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151. Appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.057. Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. - e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia".

Dove vale la copertura?

✓ **Territorio Repubblica Italiana.**

Che obblighi ho?

- **All'inizio del contratto**
  L'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- **Nel corso della durata del contratto**
  L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- **In caso di sinistro**
  L'Assicurato deve
  - Fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate;
  - Darne avviso scritto a Banco BPM S.p.A. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
  - Fare, nei cinque giorni successivi (relativamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio) dichiarazione scritta all'Autorità competente, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, trasmettendone copia a Banco BPM S.p.A;
  - Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Impresa di Assicurazione;
  - Predisporre elenco dei danni subiti, con i dettagli delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione documentazione probatoria che possa essere richiesta dalla Compagnia o dai Periti;
  - Comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in forma unica e anticipata, tramite il contratto di finanziamento acceso dall'Assicurato presso una filiale del Banco BPM S.p.A.. Non sono previsti frazionamenti.
L'Assicurato conferisce a Banco BPM S.p.A. apposito mandato di incasso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.
La durata contrattuale minima prevista è di un anno, mentre la durata massima è di 30 anni.
La copertura cessa alla scadenza naturale del contratto indicata nel Modulo di Adesione e il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato, mediante lettera raccomandata o recandosi presso la filiale ove è stato sottoscritto il contratto e compilando l'apposito Modulo, può:

a) Recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto;
b) Recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata;
c) Scegliere di cessare la copertura, In caso di estinzione anticipata o surroga del mutuo o finanziamento;
d) Recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite invio di una raccomandata da inviarsi fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Nei casi a) e b), in alternativa l'Assicurato può inviare una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Impresa di Assicurazione.

PIÙVERA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede Legale e Sede Amministrativa: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - Cod. Fisc. e Num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01979370036, Partita I.V.A. di Gruppo 02886700349 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2388 del 09 Novembre 2005 G.U. N. 268 del 17 Novembre 2005 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151. Appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.057. Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. - e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia".

Assicurazione per l'incendio dell'abitazione e altri danni ai beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

PIÙVERA Assicurazioni

Prodotto: Incendio Abitazione a premio unico finanziato

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 09/2025 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.; Sito internet: www.piuvera.it; Email: info@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni di carattere generale), sinistri@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni relative alle liquidazioni); PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritto all'Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; PiùVera Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09 novembre 2005.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad Euro 89.583 milioni ed il risultato economico di periodo è pari ad Euro 16.597 milioni. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 260%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.piuvera.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.
Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo, né opzioni con riduzione del premio.

MOD. INCENDIOPREMIOUNICOOOB_09/2025

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Ad integrazione di quanto previsto nel DIP Danni, si fa presente che: **Garanzia Atti vandalici e dolosi:** non opera per (i) danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; (ii) guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto. **Garanzia per trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico di neve:** non opera per i danni causati a (i) baracche in legno o plastica, lucernari, vetrate in genere, verande, coperture pressostatiche, serre e quanto in essi riposto; (ii) enti mobili all'aperto, tende esterne e installazioni consimili; (iii) subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere. **Garanzia per Gelo:** non opera per i danni a fabbricati situati a oltre 800 metri sul livello del mare o a abitazioni senza impianto di riscaldamento. **Garanzia per Ricorso terzi da Incendio, esplosione, scoppio:** non opera per i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate su questi mezzi. Non sono considerati terzi l'assicurato, il coniuge, i discendenti e ascendenti e, se appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato ovvero conviventi, qualsiasi altro parente o affine.

Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente quanto segue.

Garanzia Atti vandalici e dolosi: non opera per danni direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura provocati da (i) produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'amianto; (ii) dall'emissione di onde e campi elettromagnetici; (iii) di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato e/o errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo.

Garanzia per trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico di neve: non opera per i danni causati (i) da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati; (ii) da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, anche piovana, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; (iii) da sabbia, acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione.

Garanzia per Rottura delle lastre di cristallo: non opera per i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera, nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione.

Garanzia per Ricorso terzi da Incendio, esplosione, scoppio: non opera per i danni (i) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; (ii) da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne.

Franchigie e Scoperti

Verrà applicata una franchigia pari ad Euro 100,00 in caso di: (i) azioni di correnti, scariche, od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati ad impianti, circuiti, apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi, telefonici, di pertinenza del fabbricato assicurato; (ii) atti vandalici e dolosi; (iii) danni derivanti da trombe, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico di neve; (iv) gelo; (v) acqua condotta; (iv) spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni.
Verrà applicata una franchigia pari ad Euro 150,00 in caso di: (i) spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni se il sinistro interessa sia la garanzia acqua condotta che le spese di ricerca e riparazione guasto.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto, in forma collettiva ad adesione facoltativa, è destinato a clienti che abbiano stipulato un mutuo presso Banco BPM S.p.A. per l'acquisto di un immobile destinato a civile abitazione ed intendano tutelarsi per il rischio incendio e altri danni ai beni.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: Il costo trattenuto dall'Impresa di Assicurazione, in misura media, a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di assicurazione, già incluso nel premio di polizza, è pari al 55,05% del premio imponibile unico versato (al netto delle imposte). A titolo esemplificativo per un contratto che prevede un premio unico pari a € 1.000,00 al netto delle imposte, il costo complessivo a carico dell'Assicurato è pari a € 550,50.

La quota parte percepita dall'Intermediario è pari al 90,83% degli stessi.

La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: **PiùVera Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami**, Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, e-mail: reclami@piuvera-assicurazioni.it, pec: piuvera-assicurazioni@legalmail.it. La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) (obbligatorio).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la valutazione del danno, si potrà ricorrere alla procedura di arbitrato, le cui risultanze avranno carattere obbligatorio per le parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono a carico del contraente e sono applicate sui premi imponibili secondo le disposizioni ministeriali in vigore alla data di incasso della polizza. L'aliquota in vigore al momento di pubblicazione del presente documento risulta pari al 21,25%. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni sopra elencate, se riferite alle garanzie "furto", "incendio" e "responsabilità civile diversi", sono aumentate di un punto percentuale a titolo di addizionale antiracket. La detraibilità dei premi avviene secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Incendio Premio Unico

PIÙVERA Assicurazioni

Glossario

5

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Art. 1 Oggetto della copertura assicurativa 8
Art. 2 Criteri di ammissibilità alla copertura assicurativa 8
Art. 3 Decorrenza della garanzia di ciascuna Adesione - Pagamento del premio 8
Art. 4 Durata del contratto - Cessazione delle coperture 8
Art. 5 Diritto di recesso - Estinzione anticipata - Surroga 8
Art. 5.1 Recesso dal contratto di assicurazione 8
Art. 5.2 Recesso nel corso della durata contrattuale 9
Art. 5.3 Estinzione anticipata - surroga 9
Art. 6 Durata e proroga della Convenzione 9
Art. 7 Recesso in caso di sinistro 10
Art. 8 Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio 10
Art. 9 Determinazione del premio 10
Art. 10 Documentazione da consegnare all'Assicurato 10
Art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 10
Art. 12 Altre assicurazioni 10
Art. 13 Modifiche dell'assicurazione 11
Art. 14 Aggravamento del rischio 11
Art. 15 Diminuzione del rischio 11
Art. 16 Oneri fiscali 11
Art. 17 Rinvio alle norme di legge 11
Art. 17.1 Sanzioni Internazionali 11
Art. 18 Conflitto di interessi 12

Condizioni di Assicurazione incendio

1. **Cos'è assicurato** 13
Art. 1.1 Oggetto dell'Assicurazione 13
Art. 1.2 Aumento dell'indennizzo 14
Art. 1.3 Ricorso terzi da incendio, implosione, scoppio 14
Art. 1.4 Colpa grave 14
Art. 1.5 Buona fede 14
Art. 1.5 Operatività dell'assicurazione13
2. **Cosa non è assicurato e limiti di copertura** 14
Art. 1.6 Esclusioni 14
Art. 1.7 Limitazioni di copertura 15

Cosa fare in caso di sinistro

Art. 2.1 Obblighi in caso di sinistro 16
Art. 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori 17
Art. 2.3 Procedura per la valutazione del danno 17
Art. 2.4 Mandato dei Periti 17
Art. 2.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 17
Art. 2.6 Esagerazione dolosa del danno 18

Art. 2.7 Termini per il pagamento dell'indennizzo 18
Art. 2.8 Limite massimo di indennizzo 18
Art. 2.9 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 18
Art. 2.10 Anticipo indennizzi 18

Informativa in materia di Protezione dei dati personali 19

Glossario

Ai termini che seguono, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ABITAZIONE
I locali destinati a civile abitazione tra loro comunicanti, a uso unifamiliare e ad ufficio/studio professionale privato (se coesistente e comunicante con i locali), escluso solo il valore dell'area (terreno):
Sono compresi:
- fissi e infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione;
- pannelli solari (fotovoltaici e termici);
- tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquette, parquet, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc.);
- affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico;
- recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli;
- le pertinenze (quali cantine, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato purché situate nella stessa ubicazione;
- parti in comune del Fabbricato in condominio, per la sola parte pro-quota dell'assicurato.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero i Clienti del Contraente che hanno aderito, in via facoltativa, alla presente polizza Convenzione Collettiva mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione e pagamento del premio.

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE
Banco BPM S.p.A. con Sede legale in Piazza Meda 4, 20121 Milano, che ha sottoscritto la polizza Convenzione Collettiva.

CONTRATTO (ASSICURATIVO)
Il documento contrattuale di assicurazione (detto anche polizza).

COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

COMUNICAZIONI (ALLA SOCIETÀ)
Le comunicazioni effettuate alla Società si intendono per lettera raccomandata a.r., all'indirizzo PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.

DANNO MATERIALE E DIRETTO
Danno inerente la materialità della cosa assicurata, che deriva dall'azione diretta dell'evento garantito.

DANNO INDIRETTO
Danno non inerente la materialità della cosa assicurata.

DANNO INDENNIZZABILE
L'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.

DECORRENZA
Momento a partire dal quale il contratto diviene efficace.

DIMORA ABITUALE
L'Abitazione della quale l'Assicurato e i suoi familiari, o l'inquilino se l'abitazione è data in affitto, dimorano in modo continuativo per la maggior parte dell'anno e che costituisce il loro domicilio principale.

DIMORA SALTUARIA
L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente per la maggior parte dell'anno.

DIPENDENZE
Locali, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione dell'Abitazione assicurata quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali termiche, cantine, solai, box, vani tecnici e altri locali ad uso esclusivo dell'Assicurato, aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte.

ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO
L'intera costruzione edile che ospita l'Abitazione assicurata escluso solo il valore dell'area, in buone condizioni di statica e manutenzione.

Tipologia di fabbricato:

- Costruzione di uso comune: costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili;
  Saranno comunque tollerati:
  - solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili;
  - pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali combustibili, fino ad un terzo delle loro singole superfici.
- Costruzione in bioedilizia: costruzione edile in cui coesistono le seguenti caratteristiche costruttive:
  - struttura realizzata con prodotti specifici precostituiti, in particolare con pareti esterne formate da pannelli modulari aventi anche funzione portante verticale, solai, struttura portante, armatura e copertura del tetto, il tutto comunque costruito;
  - costruzione certificata almeno Rei 90 (o altra equivalente certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi) rilasciata dalla casa costruttrice;
  - struttura posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

FISSI ED INFISSI
Porte, finestre, ante e telai, il tutto stabilmente ancorato alle strutture murarie.

FRANCHIGIA
La parte di danno espressa in misura fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato

INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO
La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO
Il Banco BPM S.p.A., Contraente della Convenzione che distribuisce il presente prodotto nella modalità e nei limiti indicati sul sito www.bancobpmspa.it.

IVASS EX ISVAP
Indica l'organo preposto alla sorveglianza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

MASSIMALE
La somma massima, stabilita nel contratto, che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di uno o più sinistri indennizzabili a termini di polizza avvenuti nello stesso anno assicurativo.

PARTI
Il Contraente/Assicurato e la Società.

POLIZZA O CONTRATTO
Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)
La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RISCHIO
La possibilità che si verifichi un sinistro.

SABOTAGGIO
Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SCOPERTO
La percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Se lo scoperto opera in concomitanza con una franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.

SCOPPIO/IMPLOSIONE
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

SERRAMENTO
Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

SINISTRO
Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

SOCIETÀ
PiùVera Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.

STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano, il peso del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Per informazioni generali sulla Polizza telefonare:

Numero verde 800.055.177 (per l'Italia)
Linea Urbana +39 02. 30548801 (per l'Estero)

Contattabile telefonicamente dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:00 alle ore 18:00

Questa polizza collettiva ad adesione facoltativa e a premio unico anticipato, dedicata ai clienti del Banco BPM S.p.A., assicura dai danni materiali e diretti all'Abitazione.

Art. 1 Oggetto della copertura assicurativa

La presente Polizza Incendio Abitazione a premio unico finanziato assicura - per i rischi derivanti da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e garanzie accessorie - le abitazioni destinate a dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato, ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 2 Criteri di ammissibilità alla copertura assicurativa

Rientrano nella Polizza:

- le Abitazioni - aventi le caratteristiche riportate all'Art. 1 Oggetto della copertura assicurativa, tipologia costruttiva di uso comune o in bioedilizia, per i quali il Contraente abbia rilasciato un mutuo o un finanziamento;
- I clienti del Contraente che abbiamo deciso di aderire, in via facoltativa, alla Convenzione sottoscrivendo il Modulo di Adesione.

Art. 3 Decorrenza della garanzia di ciascuna Adesione - Pagamento del premio

Le garanzie decorreranno nei confronti di ogni Assicurato dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio, che avviene in forma unica e anticipata per tutta la durata del finanziamento, da parte dell'Assicurato stesso, presso una Filiale o Agenzia del Contraente. La durata contrattuale minima prevista è di anni 1 (uno) mentre la durata massima è di anni 30 (trenta).
Una copia del "Modulo di Adesione", debitamente sottoscritta dall'Assicurato, dovrà essere inoltrata dal Contraente alla Società.

Art. 4 Durata del contratto - Cessazione delle coperture

Fermo restando quanto stabilito al precedente Art. 3 - la polizza non prevede il tacito rinnovo, pertanto, le garanzie cesseranno alla scadenza naturale del contratto indicata sul "Modulo di Adesione".

Art. 5 Diritto di recesso - Estinzione anticipata - Surroga

5.1 Recesso dal contratto di assicurazione

L'Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione **entro 60 giorn**i dalla Data di decorrenza dello stesso, anche in caso di collocamento avvenuto interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, recandosi presso la Filiale della Contraente ove è stato sottoscritto il Contratto. In alternativa potrà inviare alla Società una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

PiùVera Assicurazioni S.p.A. - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

o tramite PEC

piuvera-assicurazioni@legalmail.it

Nel caso di recesso esercitato **entro 30 giorni** dalla data di Decorrenza, la Compagnia procederà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto all'Assicurato, **senza alcun onere a carico di quest'ultimo.**
Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente ai 30 giorni ed entro **60 giorni** dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia procederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto all'Assicurato **al netto delle imposte versate dalla Compagnia.**

Qualora il premio sia stato finanziato, la Compagnia procederà al rimborso del premio all'Assicurato. In alternativa, in base ad espressa richiesta dell'Assicurato, effettuata al momento del recesso, il premio sarà utilizzato per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento e la relativa rata.

5.2 Recesso nel corso della durata contrattuale

L'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno **60 giorni** e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. L'Assicurato potrà esercitare tale facoltà recandosi presso la Filiale della Contraente, oppure inviando direttamente alla Società comunicazione a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo:

PiùVera Assicurazioni S.p.A. - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

5.3 Estinzione anticipata - surroga

In caso di estinzione anticipata del mutuo o finanziamento la Società restituirà all'Assicurato il rateo del premio imponibile pagato e non goduto corrispondente al periodo di assicurazione residuo rispetto alla scadenza originaria indicata sul Modulo di Adesione. In alternativa, è data facoltà all'Assicurato di richiedere il mantenimento delle garanzie in corso e, in tale ipotesi, le coperture saranno prestate invariate fino alla scadenza naturale del contratto indicata sul Modulo di Adesione. In caso di surroga del mutuo o finanziamento presso altro Istituto, nel caso non ricorra più quanto previsto dall'art. 2 - Criteri di ammissibilità alla copertura assicurativa, l'Assicurato può recedere dal Contratto. La Società provvederà alla restituzione del rateo di premio imponibile pagato e non goduto corrispondente al periodo di assicurazione residuo rispetto alla scadenza originaria indicata sul Modulo di Adesione.
Per i casi menzionati ai punti 5.2 e 5.3, il rimborso si determina applicando la seguente formula:
R = ([P / 1,2225] /N) x K
dove
R = rimborso
P = Premio Lordo Imposte
1,2225 = (1+ Imposte sul Premio Lordo)
N = durata originaria del finanziamento espressa in giorni
K = durata residua del finanziamento espressa in giorni
Tale importo verrà corrisposto all'Assicurato dalla Società, congiuntamente al Contraente e per il tramite dello stesso.
Per una maggiore comprensione si riporta un'esemplificazione numerica del meccanismo di calcolo:
Decorrenza delle coperture assicurative: 01/10/2019

Scadenza delle coperture assicurative:
01/10/2034 Durata in anni: 15
Data Estinzione Anticipata: 20/11/2022
N: 5.479
K: 1.146
P (Premio Unico Lordo di Imposte): 1.815 €
Imposte: 330,34 €
Premio imponibile: 1.484,66 €
Importo da rimborsare: 1.174,13 €

Art. 6 Durata e proroga della Polizza Convenzione

La Polizza Convenzione ha durata di anni UNO e decorre dalle ore 24:00 del 25/05/2016 con scadenza alle ore 24:00 del 25/05/2017.
In mancanza di disdetta, data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione è prorogata per anno e così successivamente. In caso di recesso dalla Polizza Convenzione l'efficacia della garanzia, nei confronti di ogni singolo Assicurato, permarrà fino alla scadenza originaria della singola adesione.

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza attinente una singola "Adesione" e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato e la Società, previa comunicazione al Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso, la Società, dovrà rimborsare all'Assicurato il rateo di premio non goduto; resta inteso che per le partite assicurate nella forma a Primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Art. 8 Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga di quanto previsto dall' Art. 5 Diritto di recesso - Estinzione anticipata - Surroga, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.
Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05%° (promille) già compreso in quelli indicati in polizza.

Art. 9 Determinazione del premio

Il premio di ogni singola "Adesione" varia in base alla somma assicurata prescelta e alla tipologia costruttiva di Abitazione.

Art. 10 Documentazione da consegnare all'Assicurato

Il Contraente, in occasione della sottoscrizione di ogni nuova Adesione e sotto la sua responsabilità, provvederà a consegnare all'Assicurato il Set informativo, composto dalle Condizioni Contrattuali, comprensive di Glossario, dal Dip, dal Dip Aggiuntivo e dal Modulo di Adesione.
Il Contraente terrà indenne e manlevata la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che Le dovesse derivare dal loro mancato rispetto di quanto sopra.

Art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

a) **ha diritto, quando il contraente e/o l'assicurato ha agito con dolo o colpa grave:**
- Di impugnare il contratto per domandarne l'annullamento dichiarando al Contraente e/o all'Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- Di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato;
- Di trattenere il premio.

b) **ha diritto, quando il contraente e/o l'assicurato non ha agito con dolo o colpa grave:**
- Di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente e/o all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto della sottoscrizione/adesione, la Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest'ultimi anche tramite il Contraente a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all'estero..

Art. 12 Altre assicurazioni

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile l'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
L'esistenza di altre assicurazioni deve tuttavia essere comunicata dall'Assicurato in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 13 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 14 Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 15 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, ma rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 16 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e dell'Assicurato.

Art. 17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17.1 Sanzioni Internazionali

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola queste misure.
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere informazioni e documentazione per verificare la conformità alle Sanzioni Internazionali. Fino a quando non sarà fornita prova soddisfacente dell'assenza di violazioni, la Compagnia potrà sospendere operazioni, rifiutare pagamenti o bloccare fondi, senza responsabilità, penalità o indennizzo per eventuali ritardi o sospensioni.
Dichiarazioni e Obblighi del Cliente
Il Cliente dichiara e garantisce che, per tutta la durata del contratto, né esso né, per quanto di sua conoscenza, alcuna delle sue controllate, amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o rappresentanti:
- siano una Persona Sanzionata;
- siano posseduti o controllati da una Persona Sanzionata;
- siano situati, residenti ovvero con sede legale in un Paese Sanzionato;
- siano coinvolti in attività con una Persona Sanzionata o con soggetti situati in un Paese Sanzionato.
- abbiano ricevuto fondi o altri beni da una Persona Sanzionata.

Il Cliente si impegna a notificare tempestivamente la Compagnia di qualsiasi circostanza che possa rendere inaccurata o non veritiera la suddetta dichiarazione. Inoltre, garantisce che non utilizzerà, direttamente o indirettamente, alcun provento derivante dal Contratto per finanziare, agevolare o sostenere attività con Persone Sanzionate o soggetti situati in Paesi Sanzionati, né effettuerà pagamenti con fondi di provenienza non conforme alle Sanzioni Internazionali.

Art. 18 Conflitto di interessi

La Società fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul proprio sito internet. La Società, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

Condizioni di Assicurazione incendio

CAPITOLO 1 – Cosa è assicurato

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio assoluto; la somma assicurata costituisce l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti della somma assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti all'Abitazione assicurata causati da:

1) **Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;**
2) **Caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) **Fumo, gas,** vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento, oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell'ambito di 25 metri da essi;
4) **Guasti** cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) **Caduta di ascensori,** montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
6) **Urto di veicoli stradali e natanti** non appartenenti all'Assicurato;
7) **Azioni di correnti,** scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati ad impianti, circuiti o apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi, telefonici, di pertinenza del fabbricato assicurato, purchè fissi e stabilmente installati, fino alla concorrenza **di € 3.000,00 a Primo rischio assoluto** per sinistro e anno assicurativo. **Tale garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro;**
8) **Atti vandalici e dolosi** avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. **La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari a € 100,00;**
9) **Trombe, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico di neve,** nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi, compresi i danni da bagnamento, da essi direttamente arrecati, all'interno dell'Abitazione.
   I **danni da grandine,** sono indennizzabili fino alla concorrenza di **€ 40.000,00** per anno, col sottolimite:
   • 1% per anno del valore assicurato per i soli danni di grandine su manufatti in materia plastica e/o lastre in fibro-cemento
   • 3% per anno della somma assicurata per i soli danni di grandine a pannelli solari (termici e fotovoltaici) fino ad un massimo di 20.000€.
   La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari a € 100,00.
10) **Gelo,** che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza dell'abitazione assicurata fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** a Primo rischio assoluto per sinistro e anno assicurativo; franchigia per ogni sinistro **€ 100,00**;
11) **Acqua condotta** fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici di condizionamento e riscaldamento installati nel fabbricato o comunque posti al servizio dello stesso, fino alla concorrenza di **€ 25.000,00** a Primo rischio assoluto per sinistro e anno assicurativo.
   Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
12) **Infiltrazione d'acqua piovana** dovuta a trabocco o ingorgo di pluviali e grondaie, fino a € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Sono, inoltre, comprese:

le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas di competenza dell'Assicurato, in caso di dispersione, dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari ad € 2.000,00** a Primo rischio assoluto per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione del guasto, verrà applicata **un'unica franchigia di € 150,00 per sinistro;**

13) Rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato nonchè per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** a Primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.2 Aumento dell'indennizzo

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo **aggiuntivo sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di polizza per il danno materiale e diretto per:**
a) Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro;
b) Mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno;
c) Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
d) Oneri di urbanizzazione dovuti al Comune.

Art. 1.3 Ricorso terzi da Incendio, esplosione, scoppio

La Società, **sino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000 per annualità assicurativa tiene indenne** l'assicurato delle somme per capitale, interessi, spese, che è tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a seguito di incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo **con esclusione di ogni altra garanzia prestata.**
La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. **Se tale copertura è prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata solo in eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza. L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, in sede stragiudiziale, senza il preventivo consenso della Società.**

Art. 1.4 Colpa grave

A deroga dell'art.1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 1.5 Buona fede

A parziale deroga dell'art. 11 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 1.5 Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato sia corrispondente alle dichiarazioni riportate all'art. 1) Oggetto della copertura assicurativa.

CAPITOLO 2 – Cosa non è assicurato e limiti di copertura

Art. 1.6 Esclusioni

Sono escluse dall'assicurazione le Abitazioni:
a) che non siano destinate a dimora abitativa abituale o saltuaria dell'Assicurato;
b) aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali combustibili (sono tollerati: solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili; pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali combustibili, fino ad un terzo delle loro singole superfici; in bioedilizia);
c) in cattive condizioni di statica e manutenzione;
d) ubicate al di fuori del territorio della Repubblica Italiana;
e) per le quali Banco BPM S.p.A. non abbia rilasciato un mutuo o un finanziamento..

Art. 1.7 Limitazioni di copertura

L'assicurazione prevede i seguenti limiti di copertura:

a) i danni determinati da dolo dell'Assicurato;

b) i danni determinati da umidità, stillicidio;

c) i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;

d) i danni da furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

e) i danni indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 1.2 - Aumento dell'indennizzo;

f) i danni causati da atti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;

g) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;

h) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 8) - Atti vandalici e dolosi, etc.:

- **i danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;**
- **i guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto;**
- **i danni direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura provocati da:**
  - **produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'amianto;**
  - **dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;**
  - **di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato e/o errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo;**

i) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 9) -Trombe, tempeste, bufere, etc. - i danni causati a:

- **baracche in legno o plastica, lucernari, vetrate in genere, verande, coperture pressostatiche, serre e quanto in essi riposto;**
- **enti mobili all'aperto, tende esterne e installazioni consimili;**
- **arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;**
- **subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;**
- **da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, anche piovana, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;**
- **i danni causati da: sabbia, acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;**

j) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al punto 10) - gelo - i danni causati dal gelo a fabbricati situati a oltre 800 metri sul livello del mare, nonché ad abitazioni senza impianto di riscaldamento;

k) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al punto 12) - Rottura delle lastre di cristallo - i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione;

l) limitatamente alla garanzia prevista dall'art. 1.3 - Ricorso terzi da Incendio, esplosione, scoppio • a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate su questi mezzi; di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne. Non sono considerati terzi e pertanto non possono essere risarciti l'assicurato, il proprio coniuge, i propri discendenti e ascendenti e, se appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato ovvero conviventi, qualsiasi altro parente o affine.

Cosa fare in caso di sinistro

Art. 2.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:
a) Fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e /o salvare le cose assicurate;
b) darne avviso entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; a tal fine, l'Assicurato potrà utilizzare i seguenti canali (indicati anche sul sito www.piuvera.it):
- chiamare

il numero verde 800 767 888 (dall'Italia, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 17.30)
o al numero +39 02 30548800 (dall'estero)

- inviare una mail a

sinistri@piuvera-assicurazioni.it

- inviare PEC a

sinistri-piuvera-assicurazioni@legalmail.it

- inviare la denuncia tramite raccomandata all'indirizzo:

PiùVera Assicurazioni - Corso di Porta Vigentina, 9
20122 Milano

fornendo tutte le informazioni necessarie.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:
c) Fare - nei cinque giorni successivi - relativamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente ovvero alla Filiale dove ha aderito alla Convenzione;
d) Conservare - fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società - le tracce ed i residui del sinistro, senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
e) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Il Contraente deve trasmettere alla Società i documenti di cui alle lettere b) e c) entro dieci giorni dal ricevimento ed allegare copia del Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l'Assicurato potrà contattare,

il numero verde 800 767 888 (dall'Italia) o al numero + 39 02 30548800 (dall'estero)
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 17.30

Art. 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sono state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. Tuttavia la Società che ha pagato conserva il diritto di regresso nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta d'indennizzo, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 2.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
In caso di disaccordo l'Assicurato può chiedere che la controversia venga risolta da un collegio arbitrale o rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui i due Periti, nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato, devono nominarne un terzo e in caso di disaccordo demandare la nomina al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 2.4 Mandato dei Periti

I Periti devono:
1. Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" dell'art. 2.1;
3. Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 2.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
4. Stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo il fabbricato assicurato;
5. Stimare il valore dell'Abitazione al momento del sinistro;
6. Stimare e liquidare il danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concordati dai Periti oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Resta impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 2.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte dell'Abitazione assicurata e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi. In caso di integrale ricostruzione a nuovo dell'Abitazione, è escluso il valore dell'area. **L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione dell'Abitazione nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al "momento del sinistro" come stabilito dall'art. 2.4 punto 5.**
La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 2.6 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 2.7 Termini per il pagamento dell'indennizzo

La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a previlegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).
Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:

- L'attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 2.8 Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata, maggiorata dell'indennizzo di cui all'art. 1.2 - Aumento dell'indennizzo.

Art. 2.9 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

In caso di sinistro sarà cura esclusivamente dell'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato.

Art. 2.10 Anticipo indennizzi

La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purché:

- Non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
- L'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- L'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- Il presumibile indennizzo non sia inferiore al 40% della somma assicurata;
- Non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato. In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

Informativa in materia di Protezione dei dati personali

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 E S.M.I. (di seguito REG. UE)

1. Titolare del trattamento dei dati personali

La società PiùVera Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, di seguito anche la "Società" o il "Titolare".

2. Responsabile della Protezione dei dati personali

La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo e-mail DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.

3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico - finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, "Dati particolari"); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (di seguito "Dati giudiziari"), in presenza di una previsione normativa o di un'indicazione dell'Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente.

I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d'informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg.UE.

4. Finalità – Base giuridica del trattamento – Natura del conferimento dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

a) Finalità Assicurativa

I. **Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali** (come ad esempio per la verifica dei requisiti assuntivi per l'emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, determinazione della classe di merito, attività di liquidazione dei danni etc.) **e dei relativi adempimenti normativi** (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antifrode e antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all'Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami).

   In relazione a tale finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l'adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i..

   In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;

II. **Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.**

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti;

III. **Contrastare e prevenire tentativi di frode nei confronti del Titolare.**

La base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella tutela del patrimonio aziendale rispetto a tentativi di frode ed altre condotte illecite, nonché l'adempimento di obblighi di legge ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;

IV. **Difesa dei diritti del Titolare** in sede giudiziaria ed extragiudiziaria.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;

V. **Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili.**

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;

VI. **Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa (1) per la gestione del rischio assicurato.**

La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V, VI, pertanto, l'eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.

b) **Finalità di marketing effettuata dal Titolare**, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (2), consistenti, ad esempio, nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;

c) Finalità di comunicazione dei **Suoi dati personali ad altre Società del Gruppo** di appartenenza e a soggetti terzi appartenenti a varie categorie merceologiche (servizi finanziari, bancari e assicurativi, automotive, information technology, comunicazione) **per loro finalità di marketing**, proposizione e comunicazione commerciale.

d) Finalità di **profilazione** della clientela, anche mediante elaborazioni elettroniche, di comportamenti ed abitudini di consumo, in modo da migliorare i servizi forniti, soddisfare le specifiche esigenze e indirizzare eventuali proposte commerciali di interesse..

In riferimento alle finalità indicate dalla lettera b) alla lettera d), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. a) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l'eventuale omessa prestazione del consenso non determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.

5. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:

- Il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;

- I soggetti terzi **(3)** coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

- I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l'estratto di eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

6. Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l'emissione del contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antifrode.

7. Trasferimento dei Dati all'estero

Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea **(4)** oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.

È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

8. Tempi di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), d), e), del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso.

In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.Ue inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:

a) il diritto di revoca del consenso prestato;

b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;

c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;

d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;

e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;

f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;

g il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;

h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, https://www.garanteprivacy.it).

Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

Il Titolare

---

(1) Per soggetti facenti parte della "catena assicurativa" si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.

(2) Di cui all'art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.

(3) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa"(vedi nota 1), nonché società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi., ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali.

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Sede Amministrativa: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - Cod. Fisc. e Num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01979370036, Partita I.V.A. di Gruppo 02886700349 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2388 del 09 Novembre 2005 G.U. N. 268 del 17 Novembre 2005 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151. Appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.057. Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. - e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia".